

(N. 1111)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LODATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1950

Modificazione del 1° comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione su gli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la disposizione dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, si disponeva:

« Il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, previsto dagli articoli 27 e 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è autorizzato dall'autorità politica ai fini dell'ordine pubblico, con speciale permesso di durata non superiore a *cinque giorni* ».

L'autorizzazione è subordinata al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, provveduto ad accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato nella domanda, rilascia il certificato previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 184 della tabella allegato A) al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.

In merito a tale disposizione si osserva che si è venuta con la sua applicazione a creare una vera situazione di disagio nelle diverse provincie d'Italia per il divieto di trasporti con autocarri, anche attrezzati, dei braccianti agricoli, dai comuni di residenza ai posti di lavoro e viceversa.

Tale situazione è notevolmente dannosa non solo alla produzione, ma soprattutto a un ingente numero di operai, i quali debbono giornalmente percorrere delle distanze dai 10 ai 15 e anche più chilometri per raggiungere le aziende agricole e industriali presso le quali lavorano.

Lo spostamento di ingenti masse di operai attraverso le strade non *percorse da servizi pubblici di trasporti*, non è altrimenti possibile, se non con autocarri, perchè qualsiasi altro mezzo di trasporto, per essere meno celere, più costoso e più affaticante, costringerebbe alcune centinaia di operai per ogni provincia a rinunciare al lavoro con conseguente aumento della disoccupazione e con enorme pregiudizio dell'attività produttiva.

Nè sembra possibile poter ovviare agli inconvenienti segnalati, valendosi degli speciali permessi per trasporti di persona con autocarri, per i quali permessi ai sensi della citata disposizione legislativa che non possono superare la durata di giorni cinque, i produttori sono costretti a continui dispendiosi viaggi dal luogo di residenza nel capoluogo della provincia.

È evidente perciò sia conveniente che tale disposizione legislativa venga modificata nel

senso che i permessi devono essere dati per tutta la durata del lavoro con la precisazione del numero degli operai occorrenti nelle aziende agricole o industriali e degli autocarri necessari per il trasporto con l'indicazione per essi e

col numero di targa, lasciando il termine di cinque giorni solo per altri casi.

Perciò si propone che il 1° comma dell'articolo 11 della citata legge 17 gennaio 1949, n. 6, sia modificata come segue.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, previsto dagli articoli 27-28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è autorizzato dall'autorità politica, ai fini dell'ordine pubblico, con speciale permesso per tutta la durata del lavoro di ciascuna azienda agricola o industriale precisato nella domanda e, in casi diversi, per la durata non superiore a cinque giorni ».